

Proposta di legge regionale

Introduzione di nuove misure di semplificazione nella materia del governo del territorio. Pianificazione unica per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Modifiche alla l.r. 65/2014 e alla l.r. 24/2009.

Sommario

Preambolo

Art.1 – Proroga della efficacia delle previsioni dei piani operativi. Modifiche all'articolo 95 della l.r. 65/2014

Art.2 – Piano operativo unico per i piccoli comuni. Modifiche alla l.r. 65/2014

Art.3 – Disposizioni transitorie per i piani operativi unici. Inserimento dell'articolo 235 ter alla l.r. 65/2014

Art.4 – Modifiche all'articolo 74 della l.r. 65/2014

Art.5 – Proroga della possibilità di applicare gli interventi previsti dalla l.r. 24/2009. Modifiche alla l.r. 24/2009

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l, m, n, o, v, z e l'articolo 69 dello Statuto;

Vista la legge 17 agosto 1942, n.1150 (Legge urbanistica);

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137);

Vista la legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n.68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio);

Visto il piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n.37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale "PIT" con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio");

Considerato quanto segue:

1. è necessario prevedere la possibilità di prorogare la durata delle previsioni di cui all'articolo 95, commi 9 ed 11 dei piani operativi e dei piani operativi intercomunali, per cinque anni, per esigenze di semplificazione in termini di snellimento procedurale, consentendo ai comuni, mediante un'unica deliberazione, di confermare le previsioni dei propri piani operativi;
2. è necessario prevedere e disciplinare una pianificazione per i piccoli comuni presenti in Toscana, al fine di favorire la possibilità che si dotino di nuovi strumenti urbanistici adeguati al PIT, con valenza di piano paesaggistico, nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentari più recenti;
3. è necessario tener conto che la Regione ha, da tempo, favorito ed incentivato le fusioni tra piccoli comuni, nonché l'esercizio associato delle funzioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa statale di riferimento;
4. nonostante le opportune politiche della Regione dirette a favorire ed incentivare le fusioni tra piccoli comuni, nonché l'esercizio associato delle funzioni sono presenti numerosi comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, che è necessario agevolare nell'esercizio della loro funzione pianificatoria;
5. è, pertanto necessario, prevedere forme di pianificazione del territorio semplificate;
6. è necessario prevedere un livello di pianificazione unico che contenga gli elementi necessari dei piani strutturali e dei piani operativi, adeguati al territorio dei piccoli comuni;
7. è necessario precisare che al piano operativo unico, si applicano le disposizioni previste dalla l.r. 65/2014 per i piani operativi;
8. è necessario, altresì, precisare attraverso una apposita disposizione transitoria che possono procedere alla formazione del piano operativo unico solo i piccoli comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano avviato il procedimento di formazione del piano strutturale ai sensi della l.r.65/2014;
9. è opportuno inserire semplificazioni sui piani di miglioramento agricolo aziendale per disciplinare la fattispecie relativa a sopravvenute esigenze riconducibili a calamità naturali o situazioni di emergenza determinate da terremoti, epidemie e pandemie anche di tipo zootecnico, così da implementare un miglioramento di contesto;
10. confermato l'orientamento posto in essere con la l.r. 74/2018 che, modificando la l.r. 24/2009,

ha reso applicabili le misure della medesima legge fino al 31 dicembre 2020, è opportuno prevedere, alla luce dell'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta comportando importanti ricadute negative sull'intero settore di riferimento, la proroga del termine entro cui rendere applicabili le predette misure al 31 dicembre 2021;

Approva la presente legge regionale

Art.1

Proroga della efficacia delle previsioni dei piani operativi.

Modifiche all'articolo 95 della l.r. 65/2014

1. Al comma 12 dell'articolo 95 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio), le parole “tre anni”, sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni”.

Art.2

Piano operativo unico per i piccoli comuni.

Modifiche alla l.r. 65/2014

1. Dopo l'articolo 95 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

“Art. 95 bis

Piano operativo unico per i piccoli comuni

1. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono dotarsi del solo piano operativo, senza dotarsi di piano strutturale, avente i contenuti indicati nel presente articolo.

2. Il piano operativo comunale unico è composto da:

a) il quadro conoscitivo e programmatico riferito alle questioni di rilevanza sovracomunale per:

1. la definizione dello statuto del territorio ai sensi dell'articolo 92, comma 3;
2. le politiche, i piani e i progetti per la mobilità;
3. le politiche, i piani e i progetti dotati di risorse per lo sviluppo produttivo industriale, agricolo e tecnologico;
4. la ricognizione dell'attuazione degli interventi urbanistico edilizi sul proprio territorio;

b) le regole e i progetti per la gestione degli insediamenti urbani e rurali consolidati, che comprendono il territorio urbanizzato su cui è già presente l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di

completamento e le parti della città pubblica e di interesse collettivo, e il sistema insediativo esistente al di fuori del territorio urbanizzato, articolato in ragione delle valenze paesaggistiche e ambientali, con particolare riguardo agli ambiti di pertinenza dei centri storici;

c) gli elementi di cui all'articolo 92, comma 4;

d) la disciplina e gli interventi di cui all'articolo 95, secondo quanto disposto da tale disposizione.

3. La parte del piano operativo comunale unico di cui al comma 2, lettera b) ha valenza a tempo indeterminato.

4. Al piano operativo unico si applicano tutte le disposizioni previste dalla presente legge per il piano operativo di cui all'articolo 95.

5. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 235 ter.”.

Art.3

Disposizioni transitorie per i piani operativi unici.
Inserimento dell'articolo 235 ter alla l.r. 65/2014

1. Dopo l'articolo 235 bis della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:

“Art.235 ter

Disposizioni transitorie per i piani operativi unici

1. Possono procedere alla formazione del piano operativo unico di cui all'articolo 95 bis, i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che, alla data di entrata in vigore della legge regionale _____, non abbiano ancora avviato il procedimento di formazione del piano strutturale ai sensi della l.r. 65/2014.”.

Art.4

Modifiche all'articolo 74 della l.r. 65/2014

1. Al comma 8 dell'articolo 74 della l.r. 65/2014, dopo le parole “stato dei luoghi”, sono inserite le seguenti: “, in caso di calamità naturali o in caso di situazioni di emergenza determinate da terremoti, epidemie e pandemie anche di tipo zootecnico.”.

2. Il comma 10 dell'articolo 74 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente: “10. La disposizione di cui al comma 9 si applica anche ai programmi aziendali con valore di piano attuativo, qualora le varianti siano coerenti con le norme del piano attuativo stesso.”.

Art.5

Proroga della possibilità di applicare gli interventi previsti dalla l.r. 24/2009.
Modifiche alla l.r. 24/2009

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.